

TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA

Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa **Marisella Gatti** - *Presidente*

dott. **Antonino Fazio** - *Giudice relatore*

dott.ssa **Maddalena Ghisolfi** - *Giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. .../2021 R.G.

promossa da

Tizio e Caio, rappresentati e difesi dall'avv. ...(*ricorrenti*)

nei confronti della sig.ra

Mevia (*resistente*)

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Piacenza (*parte necessaria*)

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti:

"Valutata la documentazione in atti ed effettuato ogni più opportuno accertamento, ivi compresa CTU, ove ritenuta necessaria, voglia adottare - anche in via cautelare - l'atto che risulti più utile a consentire la regolare amministrazione del patrimonio della sig.ra Mevia".

Per il Pubblico Ministero:

"Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 24.06.2021 i sigg.ri Tizio e Caio, rispettivamente coniuge e figlio della sig.ra Mevia, chiedevano *"valutata la documentazione in atti ed effettuato ogni più opportuno accertamento, ivi compresa CTU, ove ritenuta necessaria, voglia adottare - anche in via cautelare - l'atto che risulti più utile a consentire la regolare amministrazione del patrimonio della sig.ra Mevia"*, in ragione ed in conseguenza della grave patologia che affligge la loro congiunta e che la rende non in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, richiedendo continua assistenza e cure che, d'altra parte, risultano sempre aver amorevolmente prestato.

La beneficiaria è stata audita ed esaminata all'udienza del 28.07.2021; indi, per consentire di acquisire il parere di rito del Pubblico Ministero, non ancora pervenuto alla data del 24.11.2021, è stata fissata

udienza interlocutoria - cartolare, per non recar disagio ad alcuno - al 21.12.2021; all'esito della quale, acquisito detto parere, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

2. La domanda di parte ricorrente, nonostante il tenore generico delle conclusioni, non è inammissibile né indeterminata; la scelta di adire il Tribunale - e non il Giudice Tutelare - si deve alla preponderanza dell'interesse alla salvaguardia del patrimonio della persona, che traspare dal tenore del ricorso; ed appare altresì formulata come domanda principale, posto che l'ampio e generico riferimento delle conclusioni all' *"atto che risulti più utile"* consente di enucleare una domanda *subordinata* rivolta al Collegio per il caso di mancato accoglimento della domanda principale. Se quest'ultima - come si evince anche dall'iscrizione a ruolo - va individuata nell'inabilitazione, la subordinata va individuata nell'interdizione o nell'amministrazione di sostegno.

Ciò posto, va ulteriormente premesso che *"In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato"* (così da ultimo Cass. 03.03.2021 n. 5832). Ne discende che la domanda di inabilitazione, seppur non meritevole di accoglimento per le ragioni che si diranno in prosieguo, è idonea a radicare la competenza del Tribunale adito, e che tale competenza si mantiene necessariamente anche in ordine alla diversa statuizione proprio perché resa in parziale accoglimento della domanda subordinata, ancorché teoricamente di competenza - nel merito - del giudice tutelare. Ed invero.

3. La patologia da cui è affetta la sig.ra Mevia è documentata in atti come *"grave decadimento cognitivo a genesi neurodegenerativa"* (v. relazione medica del maggio 2021) che notoriamente non consente, per la connaturata ingravescenza e allo stato attuale delle conoscenze mediche e scientifiche sulle patologie a carico del sistema nervoso, di formulare un giudizio prognostico di possibile resipiscenza e conseguente recupero di una certa autosufficienza, bensì, al contrario, di inevitabile aggravarsi e intensificarsi, nel tempo, delle esigenze di cura e accudimento della persona. Si va dunque ben oltre la mera gestione del patrimonio, essendo necessario salvaguardare e valorizzare prima di tutto la persona.

Ciò posto, occorre soffermarsi sul rapporto tra i relativi istituti giuridici suscettibili di teorica applicazione, vale a dire l'interdizione, l'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno.

Va osservato preliminarmente che, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la L. 9 gennaio 2004 n. 6 ha nettamente configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario (Cassazione Civile, sez. I, 01/03/2010,

n. 4866). Occorre al riguardo tener presenti i principi fondamentali che regolano l'istituto introdotto dalla legge 6/2004 che affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e tenendo conto della attività che deve essere compiuta nell'interesse del beneficiario e della volontà espressa da quest'ultimo (Corte Cost. n. 440/2005, Cass. n. 13584/2006).

Pur nelle difficoltà pratiche di individuare il mezzo di tutela concretamente confacente alla situazione di ciascun individuo, la legge orienta verso la scelta di un mezzo di tutela pronto e flessibile, e quindi verso un certo *favor* per l'accoglimento della domanda di nomina di amministratore di sostegno, anche per i casi di incapacità fisica e di solo diminuita capacità intellettuale e volitiva. Afferma al riguardo la Cassazione che *"l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall' art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie"* (Cassazione Civile, sez. I, 26/10/2011, n. 22332; cfr. anche la cit. Cass. 01/03/2010, n. 4866; più recentemente, Cass. 04/03/2020 n. 6079).

Evidenzia pertanto il Collegio che l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di *"persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi"*, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. L'interdizione, invece, può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona. Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare.

La Cassazione è recentemente ritornata ad intervenire sul punto, osservando in primo luogo che *"La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi 'infermità' o 'menomazione fisica', anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva"* (Cass. 15/05/2019 n. 12998); e ribadendo conclusivamente che *"Al fine di consentire una piena valorizzazione della persona, si esclude che l'istituto dell'amministrazione di*

sostegno possa essere disposto nei confronti di chi, seppur trovandosi in condizioni di menomazione fisica dovuta all'avanzare dell'età, sia dotato della piena capacità di determinarsi e di poter esprimere il proprio dissenso alla misura di sostegno. Inoltre, mere esigenze di migliore gestione patrimoniale non giustificano un'invasione nella sfera della capacità di agire della persona, in quanto l'istituto è spiccatamente caratterizzato dalla cura personae, e non esclusivamente dalla cura patrimonii" (Cass. 31.12.2020 n. 29981), così confermando che l'interesse da perseguire, e che deve orientare il Giudice, è la ricerca della misura più adeguata alle specifiche esigenze della persona quali emergenti ed accertate nel caso concreto, non già predicate in astratto o parzialmente. Ed in funzione di tale principio ha altresì ribadito la necessità di accordare in ogni caso prevalenza al più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno affermando *"in maniera nitida, che l'amministrazione di sostegno può essere attivata sia allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole, sia nel caso in cui sussistano i presupposti per l'eventuale applicazione della misura protettiva rappresentata dalla inabilitazione"* (Cass. 07/03/2018 n. 5492; Cass. 26/07/2013 n. 18171; Cass. 31/08/2017 n. 20664).

4. Le condizioni della sig.ra Mevia determinano, coerentemente con tali principi, la scelta dell'amministrazione di sostegno. Sulla patologia si è detto in apertura. L'esame della persona, in udienza, ha consentito di trarre elementi di conferma della diagnosi e del giudizio prognostico che è possibile formulare. Pertanto, allo stato è certamente da escludere la possibilità, prima ancora che l'utilità, di una pronuncia di interdizione, posto che la persona mantiene significative capacità di relazione con il mondo esterno e di proficua interlocuzione che vanno nella massima misura valorizzate. Al contempo, è parimenti da escludere l'utilità di una pronuncia di inabilitazione, che si rivelerebbe inadeguata per difetto investendo soltanto gli aspetti di gestione del patrimonio laddove invece l'esigenza primaria e principale è quella di accudimento e cura della persona. Una persona ancora abbastanza lucida, e certamente consapevole della fatica che la patologia cerebrale le infligge; consapevolezza dimostrata plasticamente nell'atteggiamento in udienza, di composto disagio e di dignitosa, ma tangibilissima, sofferenza per il non essere in grado di rispondere ed interagire come avrebbe voluto. La misura della amministrazione di sostegno è pertanto quella sicuramente più adatta, per la flessibilità e non invasività che la contraddistingue. La scelta dell'amministratore - salva ed impregiudicata ogni diversa statuizione del Giudice Tutelare assegnatario del procedimento oggi aperto - può ricadere sul coniuge, la cui capacità di prestare amorevolmente cura ed assistenza ha trovato conferma nei gesti e negli sguardi di profonda intesa ed affetto scambiati con la moglie. Né consta opposizione alcuna da parte degli altri membri della famiglia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

rigetta la domanda principale (inabilitazione) per cui è ricorso;

in parziale accoglimento della domanda subordinata,

nomina amministratore di sostegno provvisorio della sig.ra Mevia, n. ...(...)il..., il coniuge, il sig. Tizio nato a il...;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia:

- a) trasmessa alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, per le annotazioni di competenza;
- b) comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della sig.ra Mevia;
- c) trasmessa senza indugio al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del Tribunale civile, il 31 gennaio 2022.

IL GIUDICE REL.

dott. Antonino Fazio

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marisella Gatti

Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2022.